



Siena, 3 marzo 2008

Ai direttori ed ai segretari amministrativi di
dipartimento

Ai presidi di Facoltà

Ai presidenti ed ai direttori dei Centri servizi di
Ateneo

Ai dirigenti amministrativi

Ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di
Ateneo

e, p.c. Al Responsabile Area Servizi Generali

Al Responsabile dell'ufficio Stipendi

Al Responsabile ufficio Contratti

Al Responsabile ufficio Programmazione risorse
umane

LORO SEDI

Prot. : n. 11652 – VII/16

Oggetto: comunicazioni relative agli incarichi di collaborazione

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE (L. 17 OTTOBRE 2007, N. 188).

Come anticipato con la nota D.A. n. 48798 VIII/16 del 13 dicembre 2007, rintracciabile all'indirizzo http://www.unisi.it/ammin/uff_pers/normative/INCAR_INDIVIDUALI/CoCoCo/Circolari/Circolare_dic_20071.doc, con la legge 17 ottobre 2007, n. 188, sono state fissate le modalità vincolanti attraverso le quali i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i titolari di contratti di collaborazione di natura occasionale debbono dichiarare la propria volontà di recedere dal contratto prima della scadenza del termine.

L'obbligo per diventare operativo abbisognava di un decreto interministeriale che è stato emanato in data 21 gennaio scorso.

In particolare con il decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione (pubblicato in G.U. n. 42 del 19.02.2008) sono stati definiti i moduli vincolanti attraverso i quali le/i titolari di contratti potranno manifestare la propria volontà di recedere dal contratto.

A partire dal **5 marzo p.v.** dunque l'unica modalità valida con la quale la collaboratrice o il collaboratore potranno recedere dal rapporto sarà rappresentata dalla compilazione e dall'invio dell'apposito modulo. Il pratica la collaboratrice o il collaboratore che intende recedere volontariamente dovrà personalmente o per il tramite dei Servizi per l'Impiego, Comuni, Direzioni Provinciali del Lavoro, Direzioni Regionali del Lavoro, Sindacati/Patronati, registrarsi in una pagina internet del sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) e compilare on-line il modello.

Il modello dovrà essere successivamente inviato informaticamente e stampato in copia per essere consegnato al Committente. Ogni Committente, quindi, dovrà appurare che la presentazione della volontà di recesso sia contenuta nel suddetto modello.

Qualsiasi altro modello è da ritenersi non valido e renderà il recesso nullo.

COPERTURE ASSICURATIVE PER CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

A prosecuzione della circolare D.A. n. 48798 VIII/16 del 13 dicembre 2007 sopra citata si allega un'utile tabella riepilogativa delle coperture assicurative previste dalla legge per eventi legati alla astensione obbligatoria, alla astensione anticipata, all'interdizione dal lavoro, al congedo parentale e alla malattia (all. 1). Con riferimento ai congedi parentali si allega inoltre la circolare INPS n. 137 del 21 dicembre 2007 contenente alcune indicazioni operative (all. 2).

Come è agevole rilevare, le nuove coperture previste dall'INPS hanno superato la specifica previsione in materia da noi a suo tempo introdotta con la sottoscrizione del protocollo di Ateneo di intesa per la regolamentazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Conseguentemente è stata avviata con le organizzazioni sindacali una fase di revisione del protocollo stesso al fine di individuare i diversi ed ulteriori benefici che, stante il medesimo costo complessivo, potrebbero essere coperti dalla polizza assicurativa da stipulare a favore dei titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Sarà nostra cura darvi tempestiva comunicazione dei nuovi contenuti del protocollo e delle loro modalità applicative: in attesa di ciò occorrerà sospendere nei confronti dei futuri contrattisti la richiesta di sottoscrizione dei modelli per la copertura assicurativa per malattia e maternità anticipata e/o obbligatoria.

Gli eventuali contratti che nel frattempo saranno stipulati dovranno indicare l'importo al netto della percentuale riservata alla copertura assicurativa.

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AL CENTRO PER L'IMPIEGO

Si ricorda, infine, che dal **1° marzo p.v.** tutte le comunicazioni relative alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno essere trasmesse al Centro per l'Impiego competente esclusivamente per via telematica.

È in via di definizione una procedura che automaticamente, mediante file XML, garantirà la trasmissione dei dati al Centro per l'Impiego competente, recuperando le informazioni relative al contratto di collaborazione dal software di gestione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, già in uso delle varie Strutture. Appena possibile verrete informati e condivideremo insieme la procedura nell'ambito di una specifica riunione illustrativa.

Nelle more del perfezionamento della funzionalità di scaricamento automatico dei dati dal sistema, non essendo più possibile l'invio della comunicazione tramite fax, continueranno ad essere gli uffici dell'Amministrazione a prendersi a carico l'inoltro informatizzato centralizzato delle comunicazioni tramite web.

Per permettere tale invio è quindi ancora necessario compilare e inoltrare l'apposito modello, già in uso dalla Strutture, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: goracci@unisi.it, leopardi2@unisi.it. In considerazione dei tempi da rispettare per gli invii, ricordo infatti che l'inizio del rapporto di lavoro va comunicato entro il giorno antecedente all'inizio del rapporto stesso, la proroga e la cessazione entro i 5 giorni successivi dall'evento, si raccomanda la tempestività dell'inoltro delle schede. Dalla stessa data del 1° di marzo varrà anche la pluriefficacia delle comunicazioni inviate al Centro per l'Impiego con la conseguenza che le comunicazioni stesse saranno valide anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi comunicativi nei confronti dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

Distinti saluti.

F.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Lorian Bigi

EVENTO	COPERTURA ASSICURATIVA	REQUISITI	RIFERIMENTO NORMATIVO
Astensione obbligatoria (due mesi prima del parto e tre mesi dopo).	INPS	a) Iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della l. 335/1995, con versamento della contribuzione ai fini assistenziali. b) Lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione dello 0,72%.	a) art. 59, comma 16 legge n. 449/1997. b) D. M. Lavoro e Previdenza Sociale 12 luglio 2007 c) messaggio INPS n. 27090 del 9 novembre 2007. d) D.M. 4 aprile 2002
Anticipazione dell'astensione obbligatoria in caso di lavori gravosi o pregiudizievoli (tre mesi dalla data presunta del parto).	INPS	a) Iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della l. 335/1995, con versamento della contribuzione dello 0,5%. b) Lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione dello 0,72%.	a) art. 59, comma 16 legge n. 449/1997. b) D. M. Lavoro e Previdenza Sociale 12 luglio 2007 c) messaggio INPS n. 27090 del 9.11.2007. d) D.M. 4 aprile 2002
Interdizione per uno o più periodi in caso di gravi complicanze della gravidanza o lavori pregiudizievoli per la madre o il bambino.	INPS	a) Iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della l. 335/1995, con versamento della contribuzione dello 0,5%. b) Lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione dello 0,72%.	a) art. 59, comma 16 legge n. 449/1997. b) D. M. Lavoro e Previdenza Sociale 12 luglio 2007 c) messaggio INPS n. 27090 del 9.11.2007. d) D.M. 4 aprile 2002
Congedo parentale per madri/padri biologici, adottivi o affidatari limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.	INPS	a) Iscrizione alla gestione separata con titolo all'indennità di maternità. b) Accreditamento di almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all'entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2007, dello 0,72% per i periodi successivi) nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.	a) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 788. b) Circ. INPS n. 137 del 21 dicembre 2007
Malattia entro il limite massimo di giorni pari a 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. In caso di degenza ospedaliera entro il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare.	INPS	a) Iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della l. 335/1995. b) non titolarità di pensione. c) non iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria.	a) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 788. b) Circ. INPS n. 76 del 16 aprile 2007.

Circ. INPS 21 dicembre 2007, n. 137 ^u.

Estensione alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste, iscritte alla Gestione separata di cui all'art. [2, comma 26, legge n. 335 del 1995](#), delle disposizioni di cui agli artt. [16, 17 e 22 del D.Lgs. n. 151 del 2001](#) (T.U. della maternità/paternità). Introduzione di un'indennità per congedo parentale a favore dei collaboratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla medesima Gestione Separata. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

1. Congedo di maternità e/o paternità

In attuazione dell'art. [1, comma 791, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006](#) (Finanziaria per il 2007), il [D.M. 12 luglio 2007](#) (all. 1), pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, ha previsto l'estensione in favore delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste iscritte alla gestione separata di cui all'art. [2, comma 26, della legge n. 335 del 1995](#), delle disposizioni di cui agli artt. [16, 17 e 22 del D.Lgs. n. 151 del 2001](#) (T.U. della maternità/paternità).

Sono assimilate alle collaboratrici a progetto le collaboratrici coordinate e continuative, mentre ad esse non possono essere equiparate le lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali (cioè inferiori a trenta giorni di durata nell'anno solare e con un compenso inferiore a cinquemila euro con lo stesso committente).

In forza del citato decreto, è fatto divieto ai committenti ed agli associanti in partecipazione di adibire al lavoro, rispettivamente, le collaboratrici a progetto e le collaboratrici assimilate nel senso sopra specificato nonché le associate in partecipazione durante i periodi in cui, ai sensi dell'art. 16 del T.U. maternità, è inibito alle lavoratrici dipendenti lo svolgimento dell'attività lavorativa.

L'astensione effettiva dal lavoro nei periodi di cui al sopracitato art. 16 è prevista anche per le libere professioniste iscritte alla medesima gestione separata come condizione per accedere all'indennità di maternità eventualmente spettante alle stesse per il titolo in questione (art. 2).

L'estensione della disciplina di cui agli artt. 16, 17 e 22 del T.U. (congedo "ordinario", periodo intercorrente tra data presunta e data effettiva del parto, "parto prematuro", flessibilità, interdizione anticipata e prorogata e correlativi trattamenti economici), così come operata dal [D.M. 12 luglio 2007](#), trova applicazione per i parti e gli ingressi in famiglia la cui data ricada dal 7.11.2007 (compreso) in poi.

Viceversa, relativamente ai parti ed agli ingressi in famiglia già verificatisi alla data del 7.11.2007, continua ad essere applicata la disciplina previgente, fermo restando comunque, anche per tali eventi, l'obbligo di astensione per i periodi di congedo successivi alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Destinatarie della tutela sono le lavoratrici iscritte alla Gestione separata che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate.

Tali sono le lavoratrici già tenute al versamento della contribuzione maggiorata dello 0,50 per cento, le quali, a far data dal 07/11/2007, hanno l'obbligo di versare un'aliquota aggiuntiva, pari allo 0,22 per cento, destinata al finanziamento delle prestazioni previste dal decreto in questione (art. 7). Per gli aspetti inerenti alla contribuzione si rinvia alle istruzioni fornite con [messaggio n. 27090 del 9 novembre 2007](#).

Il riconoscimento in favore delle lavoratrici interessate dei periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 17 del T.U. della maternità/paternità comporta la necessità di assumere a riferimento la data presunta del parto.

Pertanto, le lavoratrici medesime hanno l'onere di corredare la domanda di maternità del certificato medico di gravidanza attestante la suddetta data, da presentare in busta chiusa prima dell'inizio del congedo, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 21 del sopracitato T.U..

In mancanza del suddetto certificato medico di gravidanza, ai fini della determinazione del periodo indennizzabile a titolo di maternità, verrà presa a riferimento la data effettiva del parto, con conseguente riconoscimento, in favore dell'interessata, di un periodo indennizzabile pari ai due mesi precedenti la data effettiva del parto ed ai tre mesi successivi alla data stessa (periodo complessivamente pari a 5 mesi ed un giorno).

Il congedo di maternità può essere richiesto anche dalle lavoratrici madri adottive o affidatarie appartenenti alla categoria di cui trattasi durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia di un bambino che, al momento dell'adozione o affidamento nazionale, non abbia superato i sei anni di età. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale il congedo spetta sempre per il medesimo periodo anche se il minore abbia superato i sei anni, fino al compimento della maggiore età dello stesso. In tali ipotesi, ovviamente, ai fini della determinazione del periodo di congedo di maternità e del correlativo trattamento economico si tiene conto della data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva/affidataria.

L'obbligo di astensione dall'attività si estende, stante l'espresso rinvio all'art.17 del T.U. (v. [art. 3 D.M. 12 luglio 2007](#)), anche ad eventuali periodi di interdizione anticipata e/o prorogata riconoscibili, in forza del presente decreto, alle lavoratrici appartenenti alla categoria in questione in forza di provvedimento autorizzativo del Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro.

Nel caso di provvedimenti di interdizione anticipata e/o prorogata la cui decorrenza si collochi in data antecedente all'entrata in vigore del decreto in esame (7.11.2007), ma la cui efficacia si protragga oltre la data suddetta, per i periodi di interdizione ricadenti dal 7.11.2007 in poi l'interessata ha l'obbligo di astensione dal lavoro e potrà altresì percepire il trattamento economico correlativo

a condizione che il parto o l'ingresso in famiglia si sia verificato dal 7.11.2007 in poi.

Tenuto conto delle differenti tipologie di attività lavorativa che danno titolo alla iscrizione alla gestione separata, il [D.M. 12 luglio 2007](#) ha previsto l'applicazione integrale della norma contenuta nell'art. 17 T.U. in favore di collaboratrici a progetto (e assimilate) e associate in partecipazione ed ha limitato, invece, nei confronti delle esercenti attività libero professionale, la riconoscibilità dell'interdizione alla sola ipotesi di "gravi complicanze nella gestazione o pregresse forme morbose" di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) del medesimo T.U..

Nei limiti sopra illustrati, per i periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 17 del T.U. è corrisposta alle lavoratrici interessate l'indennità di maternità di cui al [D.M. 4 aprile 2002](#), relativamente alla quale sono state già impartite istruzioni operative con [circ. n. 138 del 29 luglio 2002](#) e [circ. n. 93 del 26 maggio 2003](#), alle quali si rinvia per quanto non espressamente modificato dalle istruzioni contenute nella presente circolare.

In particolare, fermo restando l'accertamento dell'effettivo accredito di almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all'entrata in vigore del [D.M. 12 luglio 2007](#), dello 0,72% per i periodi successivi) si rileva che i relativi dodici mesi di riferimento, coincidenti con i 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile (*art. 5, comma 2, D.M. 12 luglio 2007*), vanno individuati, diversamente da quanto previsto in merito dalla [circ. n. 138 del 29 luglio 2002](#), in relazione alla data presunta del parto, anziché in relazione a quella effettiva. Il medesimo arco temporale va preso in considerazione anche ai fini dell'individuazione del reddito di riferimento, utile ai fini del calcolo dell'indennità di maternità.

In mancanza della data presunta del parto, il periodo dei dodici mesi di riferimento sarà individuato, in conformità alle precedenti istruzioni, sulla base della data effettiva del parto. Il periodo suindicato sarà ovviamente preso in considerazione anche ai fini del computo del trattamento economico spettante all'interessata.

Nel caso di esercizio della flessibilità di cui all'art. 20 del T.U. nonché nell'ipotesi di astensione a titolo di interdizione anticipata ai sensi dell'art. 17 del testo unico medesimo, il requisito contributivo di cui sopra dovrà essere reperito, ovviamente, nei 12 mesi interi precedenti l'inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall'interessata.

La corresponsione dell'indennità di maternità per i periodi di cui agli artt. 16 e 17 T.U. è subordinata all'effettiva astensione dall'attività lavorativa, previa relativa attestazione nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della lavoratrice e del committente (o associante in partecipazione) o della libera professionista.

I periodi di astensione dall'attività lavorativa per i quali è corrisposta l'indennità di maternità sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa (*art. 6, D.M. 12 luglio 2007*).

I lavoratori padri iscritti alla medesima gestione separata hanno diritto ad astenersi dall'attività lavorativa durante i periodi per i quali, secondo le istruzioni contenute della [circ. n. 138 del 29 luglio 2002](#) - par. 1.3, gli stessi beneficiano dell'indennità di paternità di cui all'[art. 3 del D.M. 4 aprile 2002](#).

Fermi restando i limiti temporali ed i requisiti per il riconoscimento del diritto al suddetto trattamento economico, già illustrati nella sopra citata circolare, l'astensione effettiva dal lavoro costituisce in tale ipotesi condizione attraverso la quale i lavoratori medesimi possono accedere all'indennità eventualmente spettante al titolo in questione.

Ai fini della presentazione delle domande di congedo di maternità e/o paternità dovrà essere utilizzato il nuovo modello mod.MAT./GEST.SEP. appositamente aggiornato (prelevabile dal sito internet dell'Istituto- www.Inps.it- sezione "modulistica").

Nelle more della pubblicazione del suindicato modello, è utilizzabile la vecchia modulistica, da integrare mediante l'indicazione di tutti gli elementi (ad es.: dichiarazione di stato di gravidanza, richiesta di flessibilità, ecc.) non presenti nel modulo ancora in uso.

2. Riconoscimento del diritto al congedo parentale

L'[art. 1, comma 788, della legge n. 296 del 2006](#) (Finanziaria per l'anno 2007) prevede la corresponsione, in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata, di un'indennità per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Come già precisato al punto 1, per "categorie assimilate" si intendono i collaboratori coordinati e continuativi, mentre non possono essere equiparati ai lavoratori a progetto i soggetti che svolgono prestazioni occasionali (cioè inferiori a trenta giorni di durata nell'anno solare e con un compenso inferiore a cinquemila euro con lo stesso committente). Destinatari della tutela sono i lavoratori non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionati, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all'entrata in vigore del [D.M. 12 luglio 2007](#), dello 0,72% per i periodi successivi).

Fermi restando i sopra citati limiti temporali (tre mesi entro il primo anno di vita del bambino), l'erogazione del trattamento economico in esame sarà effettuata dall'Istituto relativamente ad eventi di parto o ingressi in famiglia (nel caso di adozioni o affidamenti) verificatisi dal 1° gennaio 2007. È esclusa pertanto l'indennizzabilità di periodi di congedo parentale che, benché ricadenti nell'anno 2007, si riferiscano ad eventi (parti o ingressi in famiglia) intervenuti antecedentemente alla data suindicata.

Hanno diritto all'indennità per congedo parentale soltanto quei soggetti (madri/padri biologici, adottivi e affidatari) per i quali sia riscontrato

l'accreditamento di almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata sopra indicata nei dodici mesi presi a riferimento ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità/paternità.

Il diritto ai periodi di congedo, in caso di parto plurimo, è riconoscibile per ogni bambino, nel rispetto, ovviamente, del limite temporale previsto per tale categoria di lavoratori in relazione all'età del neonato (fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di vita).

La domanda di congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all'inizio del congedo stesso, essendo indennizzabili, in caso contrario, soltanto i periodi successivi alla domanda.

I periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale ed all'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

2.1 Requisito contributivo e misura dell'indennità

a) Lavoratrici madri

Il diritto al congedo parentale e al relativo trattamento economico è riconosciuto alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, iscritte alla Gestione Separata, a condizione che le stesse risultino in possesso del requisito contributivo minimo previsto ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di maternità.

Anche per l'indennità a titolo di congedo parentale è richiesto, pertanto, l'accreditamento di almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all'entrata in vigore del [D.M. 12 luglio 2007](#), dello 0,72% per i periodi successivi) nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità di cui all'art.16 del T.U. della maternità/paternità.

In caso di adozione e affidamento sia nazionali che internazionali (si rammenta che in caso di affidamenti internazionali ci si riferisce soltanto a quelli preadottivi), il congedo parentale, compreso il relativo trattamento economico, è riconoscibile per un periodo complessivo di tre mesi entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, i dodici anni di età.

In tale ipotesi il requisito minimo contributivo delle tre mensilità dovrà essere reperito, ovviamente, nei dodici mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l'accertamento del requisito contributivo, come sopra individuato.

b) Lavoratori padri

Con eguale decorrenza (parti verificatisi dal 1° gennaio 2007), hanno diritto al congedo parentale, con relativo trattamento economico, anche i padri lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla Gestione Separata, per i quali sia riscontrato il requisito minimo contributivo (almeno tre mesi di contribuzione maggiorata dello 0,5 per cento fino all'entrata in vigore del [D.M. 12 luglio 2007](#), dello 0,72% per i periodi successivi) nei dodici mesi precedenti l'insorgenza di una delle situazioni (morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio, affidamento esclusivo del bambino al padre) previste per il riconoscimento dell'indennità di paternità di cui all'[art. 3 del D.M. 4 aprile 2002](#).

L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito nei dodici mesi precedenti il verificarsi di una delle predette situazioni.

Il diritto in oggetto è riconosciuto anche al padre adottivo o affidatario a condizione che sussista, in capo allo stesso, il sopradetto requisito contributivo minimo nei dodici mesi precedenti la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia del lavoratore e sempre che la madre non ne faccia richiesta.

In tale ultima ipotesi, il reddito di riferimento ai fini del calcolo dell'indennità è quello percepito nei dodici mesi precedenti l'ingresso in famiglia del minore.

2.2 Contribuzione figurativa

I periodi di astensione dall'attività lavorativa per i quali è corrisposta l'indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa, secondo quanto disposto dall'[art. 35 comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001](#) (T.U. della maternità/paternità).

2.3 Modello di domanda

Per le domande di congedo parentale è stato predisposto il nuovo modello AST.FAC./GEST.SEP. (allegato 3) che sarà prelevabile dal sito internet dell'Istituto www.Inps.it- sezione "modulistica".

2.4 Contenzioso

Competente a decidere in unica istanza i ricorsi inerenti la prestazione in oggetto è il Comitato Amministratore per la Gestione Separata di cui all'[art. 2 comma 26 legge n. 335 del 1995](#). L'istruttoria relativa ai medesimi ricorsi dovrà essere curata dalle Direzioni Regionali territorialmente competenti mediante la procedura D.I.C.A., secondo le disposizioni impartite con la [circ. n. 13 del 2 febbraio 2006](#).

3. Istruzioni procedurali

Le procedure informatiche applicative delle presenti istruzioni sono in corso di adeguamento. Si fa riserva di fornire le istruzioni procedurali con specifici messaggi operativi.

4. Istruzioni contabili

4.1 Congedo per maternità e/o di paternità

In considerazione del fatto che le prestazioni di maternità e/o di paternità relative a periodi di astensione obbligatoria dall'attività lavorativa devono trovare copertura nel gettito contributivo derivante dall'aliquota dello 0,22 per cento, è necessario che le stesse siano rilevate distintamente dalle analoghe prestazioni erogate ai sensi del [D.M. 4 aprile 2002](#) per le quali il suddetto obbligo non sussiste.

A tal fine sono stati istituiti i seguenti conti:

PAR 30/104 – per l'imputazione dell'indennità di maternità e di paternità relativa a periodi di astensione obbligatoria dall'attività lavorativa, di competenza degli anni precedenti;

PAR 30/174 – per l'imputazione dell'indennità di maternità e di paternità relativa a periodi di astensione obbligatoria dall'attività lavorativa, di competenza dell'anno in corso.

Ai citati conti deve essere imputato, ovviamente, l'importo della prestazione eccedente la quota a carico dello Stato ex [art. 49, comma 1, della legge n. 488 del 1999](#) da determinarsi secondo le istruzioni contenute nel punto 5) della più volte citata [circ. n. 138 del 29 luglio 2002](#).

Eventuali recuperi delle prestazioni in questione, per la quota di pertinenza della Gestione separata (per la corretta imputazione contabile delle somme da recuperare si fa rinvio ai criteri stabiliti con messaggio n. 2001/0014/000174 del 3 agosto 2001 richiamato anche dalla suddetta [circ. n. 138 del 29 luglio 2002](#), vanno imputati al conto PAR 24/134 al quale è abbinato, nell'ambito della procedura "recupero crediti per prestazioni", il codice di bilancio esistente "01040". La stessa procedura provvede ad imputare alla fine dell'esercizio i relativi crediti al conto PAR 00/030.

I crediti divenuti eventualmente inesigibili devono essere evidenziati, nell'ambito del partitario del conto GPA 00/069, con il codice bilancio esistente "01040 – Prestazioni temporanee indebite – PAR".

Le prestazioni di maternità rientranti esclusivamente nella normativa prevista dal [decreto ministeriale 4 aprile 2002](#) nonché i relativi recuperi continuano ad essere imputati, rispettivamente, ai conti PAR 30/017 (competenza anni precedenti), PAR 30/077 (competenza anno in corso) e PAR 24/033.

Peraltro, a seguito dell'introduzione della nuova normativa, a partire dall'esercizio 2008 il conto PAR 30/077 cessa di funzionare e quindi deve intendersi soppresso.

4.2 Congedo parentale

Ai fini della rilevazione contabile dell'indennità per congedo parentale sono stati istituiti i seguenti conti:

PAR 30/106 – per l'imputazione dell'indennità per congedo parentale di competenza degli anni precedenti;

PAR 30/176 – per l'imputazione dell'indennità per congedo parentale di competenza dell'anno in corso.

La procedura automatizzata di liquidazione della prestazione in questione provvede, tra l'altro, ad emettere un biglietto contabile contenente la seguente scrittura in P.D.:

PAR 30/106
(competenza anni precedenti)

a

PAR 10/030
(debito verso i beneficiari)

PAR 30/176
(competenza anno in corso)

GPA 27/009
(ritenute IRPEF)

GPA 2./...
(eventuali ritenute addizionali IRPEF)

Peraltro, qualora la procedura automatizzata non sia stata ancora aggiornata nel momento in cui sorga la necessità di erogare la prestazione in parola e si debba eccezionalmente far ricorso alla procedura dei "pagamenti vari", la scrittura di cui sopra è cenno deve essere predisposta dall'Ufficio amministrativo con apposito biglietto contabile fuori cassa di mod. SC 3.

All'atto del pagamento, l'importo da corrispondere ai beneficiari va naturalmente imputato in DARE del conto PAR 10/030.

Eventuali somme non rimosse dai beneficiari devono essere evidenziate, nell'ambito del partitario del conto GPA 10/031, con il codice di bilancio esistente "03041".

Le somme relative alle partite in argomento che al termine dell'esercizio risultino ancora da definire devono essere imputate al conto esistente PAR 10/033.

Eventuali recuperi devono essere rilevati al conto esistente PAR 24/033. I relativi crediti risultanti alla fine dell'esercizio vanno imputati al conto esistente PAR 00/030 sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla procedura "recupero crediti per prestazioni".

I crediti divenuti eventualmente inesigibili devono essere evidenziati, nell'ambito del partitario del conto GPA 00/069, con il codice di bilancio esistente "01040" – Prestazioni temporanee indebite – PAR.

Nell'allegato n. 2 si riportano i conti di nuova istituzione PAR 30/104, PAR 30/174, PAR 30/106, PAR 30/176 e PAR 24/134 nonché i conti PAR 10/030, PAR 10/033 e PAR 24/033 ai quali è stata adeguata la denominazione.

Il Direttore generale

Crecco